

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 16 Dicembre 2019

Deliberazione n. 38

OGGETTO: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio.

VISTI:

- il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

RICHIAMATI:

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 03.05.2018 con la quale l'ing. Luigi Mille è stato nominato Direttore dell'Agenzia;
- la deliberazione del Comitato d'Indirizzo n. 7 del 24.05.2018, con la quale viene affidata al Direttore dell'Agenzia, Ing. Luigi Mille, la responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e patrimonio;
- Il D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – come modificato ed integrato con d. Lgs 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del predetto Testo unico, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo T.U. individua espressamente le attività che gli enti pubblici possono esercitare tramite società partecipate (Art. 4 – comma 2) nonché le motivazioni in base alle quali è obbligatoria l'alienazione della partecipazione ovvero l'assoggettamento alle condizioni di cui al precedente art. 20 - commi 1 e 2 (Art. 24 – comma 1);

VISTA la D.D. n. 810 del 29/09/2017, relativa alla "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175", ratificata con Deliberazione del Comitato di indirizzo n. 14 del 12 Ottobre 2017.

VISTA la D.D. n. 1319 del 28/12/2018, relativa alla "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - anno 2018;".

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" sopra richiamato, entro il 31 dicembre 2019 ciascuna Amministrazione deve adottare un provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che, per effetto dell'art. Art. 17 D.L. n. 90/2014 "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche" sopra richiamato, entro il 31 dicembre 2019 ciascuna Amministrazione deve censire le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento dell'Agenzia, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate stesse;

VALUTATE le Linee Guida DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI, relative alla ricognizione e conseguente razionalizzazione periodica, anno 2018, in particolare il sub 2) che stabilisce che "I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.";

RITENUTA, quindi, non pertinente l'inclusione, nella ricognizione in oggetto, del consorzio di AIPO nel CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo – costituito non in forma societaria, bensì nella forma di Consorzio con personalità giuridica pubblica, il cui corpo è costituito esclusivamente da Amministrazioni pubbliche, e pertanto non strettamente ricadente nelle fattispecie previste dal D.Lgs 175/2016;

DATO ATTO della dismissione della partecipazione AIPO nella società AGIRE S.C. a R.L., già disposta con determina del Direttore 27/02/2017, n. 117, e ratificata dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 17/07/2017, con Deliberazione n. 7, motivata dal mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20 - comma 2, lettera d) - del D.Lgs 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'elenco dettagliato delle partecipazioni detenute dall'AIPO, allegato alla presente deliberazione come "Allegato A" per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che, rispetto alle disposizioni del Testo unico ed alle valutazioni concernenti l'efficienza, la razionalità, la riduzione della spesa pubblica, nonché l'adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio di riferimento, allo stato attuale non sussistono partecipazioni da alienare, al netto di quanto già disposto con la citata D.D. 117/2017;

DATO ATTO:

- della sopravvenuta dismissione della partecipazione AIPO nella società AGIRE S.C. a R.L., già disposta con determina del Direttore 27/02/2017, n. 117, e ratificata dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 17/07/2017, con Deliberazione n. 7, motivata dal mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20 - comma 2, lettera d) – D.Lgs 175/2016;
- dell'approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni dell'AIPO, formalizzata con la Determinazione del Direttore 29/09/2017, n. 810;
- della coerente esclusione, ai fini della razionalizzazione in oggetto, del consorzio di AIPO nel CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo – costituito non in forma societaria, bensì nella

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

forma di Consorzio con personalità giuridica pubblica, la cui compagine è costituita esclusivamente dal amministrazioni pubbliche, e pertanto non strettamente ricadente nelle fattispecie previste dal D.Lgs 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPO al 31/12/2018", Allegato A alla presente;

PRESO ATTO dell'esame favorevole del Collegio dei Revisori legali, nel corso della seduta di Collegio dello scorso 10.12.2019;

DELIBERA

1. la ricognizione, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., rappresentata dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPO al 31/12/2018 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" allegato sub A alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
 - All. A 1: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2018, redatto sulla base del modello standard reso noto dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* ;
 - All. A 2: Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della "Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2018" (relativa alla situazione al 31/12/2017), precedentemente approvata con determinazione del Direttore n. 1319 del 28/12/2018 che qui si provvede anche a ratificare, redatta sulla base del modello standard reso noto dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*;
2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato - finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute - al Direttore di assumere i conseguenti provvedimenti di diretta competenza;
3. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Regione Emilia Romagna, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
4. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
5. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

IL PRESIDENTE
Marco Gabusi

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri